

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2010;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche, e in particolare l'articolo 14-*ter*, introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTI gli artt. 4, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea - TUE (già articolo 10 Trattato CE) e 102 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE (già articolo 82 del Trattato CE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*”, adottata dall'Autorità con delibera del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;

VISTA la propria delibera del 22 luglio 2009, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, per accertare l'eventuale esistenza di violazioni dell'art. 82 del Trattato CE (ora art. 102 TFUE) nell'attività di vendita dei diritti audiovisivi relativi alla Competizione di Serie A delle stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012;

VISTA la propria delibera del 1° ottobre 2009, con la quale è stato ampliato l'oggetto dell'istruttoria con riferimento all'invito ad offrire pubblicato dalla

Lega Nazionale Professionisti in data 3 settembre 2009, relativo ai diritti audiovisivi di Serie B per le stagioni 2010-11 e 2011-12;

VISTA la comunicazione del 17 novembre 2009, con la quale la Lega Nazionale Professionisti ha presentato impegni, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, illustrati nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90*";

VISTA la propria delibera del 18 novembre 2009, con la quale è stata decisa la pubblicazione degli impegni sul sito dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni pervenute dai terzi interessati;

VISTE le memorie presentate dalla Lega Nazionale Professionisti in data 28 dicembre 2009;

VISTA la propria richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, inoltrata in data 7 gennaio 2010;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 18 gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La Lega Nazionale Professionisti (di seguito anche Lega Calcio) associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco

Calcio che partecipano ai Campionati di Serie A e di Serie B e, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La Lega Nazionale Professionisti gode di autonomia organizzativa e amministrativa e organizza le seguenti competizioni sportive: Campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

2. Il supremo organo della Lega Nazionale Professionisti è l'Assemblea Generale, cui partecipa ciascuna società sportiva. L'Assemblea Generale è competente ad eleggere il Presidente, approvare il Regolamento di Lega e le sue modificazioni, fissare i criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive che interessano entrambe le categorie, nonché ad approvare il bilancio preventivo e di esercizio.

Alle assemblee di categoria di Serie A e di Serie B competono l'elezione dei Vice Presidenti di categoria, l'elezione di undici componenti del Consiglio di Lega (sei eletti dall'Assemblea di categoria di Serie A e cinque dall'Assemblea di categoria di Serie B) e la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive che interessano la sola categoria.

Il Consiglio di Lega è l'organo di indirizzo della Lega e ne detta le strategie politiche, amministrative e gestionali.

3. Successivamente all'avvio dell'istruttoria, sono state accolte le richieste di partecipazione al procedimento formulate dall'associazione Adiconsum, dalle società Sky Italia S.r.l. e da Conto Tv S.r.l.

4. L'Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente (Adiconsum) è un'associazione di tutela dei consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/98 (ora art. 137 del Codice del Consumo).

5. Sky Italia S.r.l. (di seguito, Sky) è l'operatore televisivo satellitare nato nel luglio 2003 dalla fusione delle piattaforme Stream e Tele+. Sky è soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da The News Corporation Ltd., società a capo del gruppo Newscorp, attivo nel settore dei media su scala mondiale. Le attività di Newscorp includono la produzione e la distribuzione di film e di programmi televisivi, la trasmissione di programmi televisivi via

satellite e via cavo, la pubblicazione di giornali, riviste e libri, la produzione e la distribuzione di prodotti e servizi promozionali e pubblicitari, lo sviluppo di mezzi di trasmissione digitale, lo sviluppo di sistemi di gestione ad accesso condizionato e su abbonamento, nonché la creazione e la distribuzione di programmazioni *on line*.

6. Conto Tv S.r.l. (di seguito, Conto Tv) è un'emittente televisiva che trasmette programmi a pagamento sulla piattaforma satellitare, su internet e, limitatamente ad alcune aree del territorio, sul digitale terrestre. La programmazione dell'emittente include film in *pay per view*, programmi per adulti, programmi di *wellness* ed eventi calcistici. In particolare, Conto Tv ha acquisito i diritti audiovisivi relativi ad alcuni incontri della UEFA Champions League, del Campionato di Serie B 2007-2008 e di alcuni turni eliminatori della Tim Cup 2008-2009 e 2009-2010.

II. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: I COMPORTAMENTI OGGETTO DI ISTRUTTORIA

7. In data 22 luglio 2009 è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Lega Calcio per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE (ora art. 102 TFUE) nell'attività di vendita collettiva dei diritti audiovisivi relativi alla Competizione di Serie A delle stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012.

8. In particolare, le modalità di formazione dei pacchetti concretamente assunte dalla Lega Calcio nell'invito ad offrire pubblicato in data 10 luglio 2009 risultavano in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/08, in quanto suscettibili di condizionare l'allocatione dei diritti ai principali operatori del mercato della *pay tv* e della televisione in chiaro. Il provvedimento di avvio evidenziava che i comportamenti posti in essere dalla Lega Calcio, in quanto suscettibili di determinare effetti su imprese operanti sull'intero territorio nazionale, come pure su imprese estere interessate ad operare nel mercato nazionale della *pay tv*, erano potenzialmente idonei a pregiudicare anche il commercio intracomunitario e, pertanto, tali da integrare gli estremi per un'infrazione dell'art. 82 del Trattato CE (ora art. 102 TFUE).

9. Il potenziale effetto distorsivo della concorrenza derivante da siffatte modalità di formazione dei pacchetti era stato già evidenziato dall’Autorità nel provvedimento di approvazione delle linee guida adottato il 1° luglio 2009, che esortava a definire più pacchetti nell’ambito di ciascuna piattaforma, nell’ottica di promuovere la “*massima partecipazione possibile alle procedure competitive e l’ingresso di nuovi operatori, nonché lo sviluppo di una concorrenza infra-piattaforma*”. L’indicazione dell’Autorità era orientata a promuovere una più intensa concorrenza all’interno di ciascuna piattaforma, sia stimolando una più accesa competizione nella fase di acquisizione dei diritti, sia garantendo anche alle emittenti minori di poter accedere a contenuti determinanti ai fini dell’affermazione e crescita nel mercato a valle della *pay tv*.

10. In esito alle procedure selettive, in data 28 luglio 2009 la Lega Calcio ha assegnato a Sky il pacchetto *Platinum Live*, relativo alla piattaforma satellitare e a RTI Reti Televisive Italiane il pacchetto *Gold Live* per la piattaforma digitale terrestre. Il pacchetto *Silver Live* digitale terrestre è stato invece assegnato a Dahlia Tv in data 25 agosto 2009, a conclusione di trattative private. Il pacchetto *Satellite hilites* non risulta essere stato assegnato.

11. In data 3 settembre 2009 la Lega Calcio ha pubblicato un nuovo invito ad offrire, riguardante i diritti audiovisivi per il Campionato di calcio di Serie B, stagioni 2010-11 e 2011-12.

Tale invito prevedeva, per gli assegnatari dei pacchetti *Platinum Live*, *Gold Live* e *Silver Live* di Serie A, la possibilità di fruire di una riduzione del corrispettivo di assegnazione dei pacchetti citati in caso di acquisizione di pacchetti di Serie B.

12. Con delibera del 1° ottobre 2009 l’Autorità ha ampliato l’oggetto dell’istruttoria con riferimento a tale ultimo invito ad offrire, rilevando che la previsione citata poteva determinare un ingiustificato vantaggio per alcuni operatori rispetto ad altri soggetti interessati all’acquisizione dei diritti di Serie B, e per tale motivo fosse suscettibile di favorire l’allocazione dei diritti ai principali operatori del mercato della *pay tv*, con ciò ingessando la struttura di tale mercato e limitando le possibilità di ingresso e crescita di altri operatori.

13. A seguito delle procedure selettive, in data 17 settembre 2009 la società Dahlia Tv ha acquisito il pacchetto *Gold Live* di Serie B, contenente i diritti esclusivi di trasmissione in diretta sulla piattaforma digitale terrestre di tutti gli eventi della competizione. Non risulta invece assegnato il pacchetto *Platinum*

Live, comprensivo dei diritti di trasmissione delle dirette di Serie B sulla piattaforma satellitare.

III. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9

14. Il Decreto Legislativo n. 9/08 (di seguito, Decreto)¹ ha introdotto in Italia la vendita collettiva dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre, disponendo che *“l’organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima”* e che *“l’esercizio dei diritti relativi ai singoli eventi spetta all’organizzatore della competizione medesima”* (artt. 3 e 4). Nel caso dei campionati di calcio di Serie A e B tale soggetto è la Lega Calcio. Il Decreto specifica infatti che si tratta del *“soggetto cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva”*.

15. La vendita centralizzata deve essere svolta dall’organizzatore della competizione attenendosi a un’articolata disciplina, volta ad assicurare che i diritti siano assegnati mediante procedure competitive tali da garantire la parità di trattamento di tutti i soggetti interessati all’acquisto, al fine di promuovere un mercato dei diritti audiovisivi sportivi trasparente ed efficiente.

16. Ai partecipanti alle procedure competitive devono essere garantite *“condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione”*. A tal fine, l’organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare apposite *linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi* recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti medesimi, nonché di formazione dei relativi pacchetti (art. 6, comma 1).

17. La verifica della conformità delle suddette *linee guida* ai principi e alle disposizioni del Decreto è demandata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per i profili di

¹ Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, emanato in attuazione della legge delega 19 luglio 2007, n. 106, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2008 (*Rettifica G.U. n. 93 del 19 aprile 2008*).

rispettiva competenza (art. 6, comma 6). Inoltre, ferme restando le competenze generali e quelle previste dal Decreto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, vigila sulla corretta applicazione del Decreto e delle linee guida, avvalendosi dei poteri di cui alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (art. 20).

IV. IL MERCATO RILEVANTE

18. I diritti audiovisivi relativi ad eventi sportivi costituiscono tipicamente una delle principali componenti della programmazione televisiva in chiaro e a pagamento. Insieme ai diritti televisivi dei film di maggiore successo e popolarità, i diritti televisivi dei principali eventi sportivi costituiscono prodotti di qualità (“diritti *premium*”) in grado di valorizzare la programmazione televisiva, attraendo inserzionisti pubblicitari per le emittenti in chiaro e abbonati per le tv a pagamento.

In tale ambito, i diritti di trasmissione TV degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l’anno, quali gli eventi del Campionato di Serie A e B e di Coppa Italia, nonché della UEFA *Champions League* e della UEFA *Europa League* relativamente agli eventi disputati dalle squadre nazionali, costituiscono un mercato distinto².

19. In particolare, la sostituibilità tra gli eventi calcistici e gli altri programmi, nei quali si includono anche gli eventi sportivi diversi dal calcio, può essere verificata analizzando in che misura i secondi consentano alle emittenti televisive di ottenere analoghi risultati, in termini di pubblico richiamato e quindi di investimenti pubblicitari attratti. Dato il preponderante interesse suscitato dal gioco del calcio in Europa, gli eventi sportivi calcistici sono in grado di ottenere numeri elevati di spettatori e di raggiungere in modo regolare un pubblico identificabile, che costituisce uno specifico *target* per gli inserzionisti pubblicitari; i diritti di trasmissione del calcio, pertanto, alla luce della specificità dei contenuti che racchiudono e del pubblico che raggiungono, non possono essere considerati sostituibili né dai diritti relativi ai programmi aventi natura differente da quella sportiva, né dai diritti di trasmissione degli

² Cfr. decisioni COMP/C-2/37.214 *Joint selling of the media rights to the German Bundesliga*, del 19 gennaio 2005 e COMP/C.2-37398 *Joint selling of the commercial rights of the UEFA Champions League*, del 23 luglio 2003 e provv. n. 7340 *Vendita diritti televisivi* (I362), del 1° luglio 1999, in Boll. n. 26/99.

eventi sportivi diversi dal calcio. Il calcio attrae, infatti, un pubblico ampio e, conseguentemente, è in grado di richiamare un'elevata quota di investimenti pubblicitari, non paragonabile a quella imputabile alle altre tipologie di programmazione televisiva.

20. I programmi sportivi calcistici, inoltre, si caratterizzano per la loro regolarità di trasmissione nell'arco dell'anno e sono, pertanto, in grado di creare nel pubblico un'abitudine nel seguire la programmazione di una determinata emittente. Per la caratteristica di regolarità che tali programmi possiedono, questi sono in grado di fidelizzare i telespettatori nei confronti di specifiche emittenti televisive che, a loro volta, possono attrarre maggiori risorse economiche in termini di investimenti pubblicitari e di numero di abbonati alla *pay tv*. Le caratteristiche di frequenza e regolarità, tipiche degli eventi calcistici, aumentano il valore dei programmi di calcio nel quadro di un pacchetto pubblicitario, in quanto consentono all'inserzionista di realizzare frequenti contatti con un potenziale cliente avente uno specifico profilo.

21. L'ambito geografico del mercato interessato risulta essere nazionale, corrispondente al territorio italiano, in ragione di fattori culturali e di preferenze dei diversi pubblici nazionali. Le preferenze dei consumatori relativamente alla trasmissione televisiva degli eventi calcistici differiscono da un Paese e l'altro, dato che il forte interesse suscitato dagli eventi calcistici appare legato alla partecipazione delle squadre del proprio Paese ed alla trasmissione nella propria lingua madre.

22. Sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene, pertanto, che il mercato rilevante ai fini del presente procedimento sia costituito dai diritti di trasmissione televisiva in Italia degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno, rappresentati dagli incontri del campionato di Serie A e B e di coppa, nonché della UEFA *Champions League* e della UEFA *Europa League* relativamente agli eventi sportivi disputati dalle squadre italiane.

23. Nel provvedimento di avvio è stato affermato che, in tale mercato, appare possibile individuare una posizione dominante in capo alla Lega Calcio.

In proposito, occorre considerare che il Decreto Legislativo n. 9/08 assegna alla Lega Calcio, contitolare dei diritti audiovisivi insieme alle singole società sportive, il ruolo esclusivo di commercializzazione in via centralizzata dei diritti relativi a tutte le competizioni organizzate dalla stessa Lega, che includono i Campionati di calcio di Serie A e di Serie B, la Coppa Italia e la Supercoppa, vale a dire la quasi totalità degli eventi compresi nel mercato rilevante.

24. La posizione della Lega Calcio risulta poi rafforzata dalla facoltà, prevista dall'art. 13 del Decreto, di realizzare una propria piattaforma o realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti attraverso un proprio canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.

Tale previsione consente alla Lega Calcio di valorizzare i diritti audiovisivi gestiti anche in assenza della cessione degli stessi a un operatore televisivo.

V. GLI IMPEGNI PRESENTATI DALLA LEGA CALCIO

25. In premessa agli impegni presentati il 17 novembre 2009 la Lega Calcio ha evidenziato che tutti i pacchetti predisposti per la trasmissione delle partite di Serie A, sia sulla piattaforma satellitare sia su quella digitale terrestre, sono stati assegnati. Conseguentemente, sotto il profilo contrattuale, ad avviso della Lega Calcio devono essere riconosciuti, in capo ai soggetti assegnatari, diritti quesiti alla trasmissione degli eventi, di modo che non sarebbe possibile alcun intervento modificativo da parte della stessa Lega. Diversa sarebbe la situazione relativa ai diritti di Serie B, i quali risultano assegnati solo per la piattaforma digitale terrestre e possono dunque, per la parte satellitare tuttora nella disponibilità della Lega, formare oggetto di impegni.

26. Nel merito, la Lega Calcio ritiene che le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità possano essere rimosse da una propria iniziativa consistente nella suddivisione del pacchetto *Platinum* di Serie B per la piattaforma satellitare in tre pacchetti autonomi, da offrire mediante procedura competitiva da effettuarsi entro il 26 febbraio 2010. Il primo pacchetto che la Lega intende predisporre (Pacchetto A) contiene le partite in casa e in trasferta relative a 12 squadre, il secondo pacchetto (Pacchetto B) è formato dalle partite in casa e in trasferta relative alle 10 squadre rimanenti, mentre il terzo pacchetto (Pacchetto C) contiene le gare giocate in anticipo ed in posticipo, trasmesse in forma condivisa con gli assegnatari dei Pacchetti A e B. Gli operatori assegnatari dei Pacchetti A e B possono scegliere le squadre che compongono il proprio pacchetto secondo uno schema elaborato nell'ottica di assicurare equilibrio tra i contenuti disponibili.

Inoltre, ciascuno degli assegnatari dei pacchetti A e B può offrire ai consumatori, in differita, gli *highlights* delle partite del proprio pacchetto e delle partite non facenti parte del proprio pacchetto.

27. Nel caso in cui i descritti pacchetti non dovessero essere assegnati mediante la procedura competitiva, la Lega Calcio si impegna a procedere alla trattativa privata. Nell'ipotesi in cui le procedure di vendita non avessero esito positivo troverebbero, conseguentemente, applicazione le previsioni dell'art. 19 delle linee guida (inerente i diritti invenduti) e dell'art. 6.4.1 dell'invito ad offrire pubblicato dalla Lega Calcio in data 3 settembre 2009 (relativo all'esercizio dei diritti di licenza).

28. Inoltre, per quanto attiene ai rilievi mossi nel provvedimento di estensione del procedimento in relazione all'invito ad offrire pubblicato il 3 settembre 2009, la Lega Calcio si è impegnata a non applicare alcuno sconto nelle procedure di assegnazione dei sopradescritti pacchetti A, B e C.

29. La Lega Calcio si è altresì impegnata a sottoporre all'approvazione dell'Autorità nuove linee guida per tre stagioni sportive a partire dal Campionato 2012-13, nonostante le linee guida già approvate riguardassero anche tale stagione. In tal modo, le prossime procedure selettive saranno effettuate sulla base di nuove linee guida, all'esito dell'approvazione da parte dell'Autorità. La Lega ha precisato che predisporrà le predette linee guida in ragione delle dinamiche evolutive relative al mercato e delle innovazioni tecnologiche che potranno nel tempo verificarsi, attenendosi, nel caso di vendita per piattaforma, ai rilievi ed alle indicazioni avanzati dall'Autorità con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti, nel provvedimento di approvazione delle Linee Guida del 1° luglio 2009 e nei provvedimenti di avvio ed estensione del procedimento A418.

VI. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI

30. I seguenti soggetti hanno fatto pervenire le proprie osservazioni sugli impegni entro i termini stabiliti: Conto Tv, Adiconsum e Sky.

31. Conto Tv ha sostenuto che gli impegni sarebbero assolutamente inadeguati a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel corso del procedimento.

32. In premessa, Conto Tv ha rilevato una carenza di legittimazione della Lega Calcio ad assumere tali impegni. Viene in proposito evidenziato che, con atto notarile del 14 maggio 2009, è stata costituita la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, che prende il posto della dissolvenda Lega Calcio che ha presentato impegni. Inoltre, il 17 dicembre 2009 è stato approvato lo statuto della Lega di Serie B, la cui formale costituzione è annunciata come imminente. Ciò posto, Conto Tv ha argomentato che il soggetto che ha presentato impegni (Lega Calcio) non è più quello che in concreto dovrebbe assumerli. Ad avviso di Conto Tv, la costituzione di due soggetti distinti comporterebbe la scissione del procedimento A418 in due distinti procedimenti.

33. Inoltre, secondo Conto Tv non può assumere rilievo la pretesa salvaguardia di diritti quesiti in capo agli assegnatari dei diritti di Serie A. Al riguardo, viene evidenziato che la Lega Calcio ha provveduto, appena dieci giorni dopo l'avvio del procedimento A418, ad assegnare i diritti per la stagione 2010-2011. Sarebbe stata pertanto la Lega Calcio ad aver creato una situazione di "diritti quesiti", ponendosi consapevolmente nella posizione di non potersi più tirare indietro. Peraltro, Conto Tv osserva come la Lega Calcio non abbia fornito alcuna prova del fatto che i contratti in questione siano stati sottoscritti e non contengano clausole sospensive o risolutive. In ogni caso, la qualificazione dei diritti come quesiti sarebbe giuridicamente errata sotto un triplice profilo: i diritti discenderebbero da una condotta illecita della Lega Calcio, e quindi da un atto nullo; la nullità della gara sarebbe stata accertata, in sede di *sommatoria cognitio*, dalla Corte d'Appello di Milano, di modo che il contratto tra Lega Calcio e Sky sarebbe stato privato di efficacia; gli impegni non hanno una natura negoziale verso i terzi, ma è l'Autorità che produce effetti vincolanti *erga omnes* nel momento in cui li accetta.

34. Gli impegni relativi alla Serie B sono, ad avviso di Conto Tv, inidonei a far venir meno le ragioni dell'avvio dell'istruttoria. In proposito, la società ha osservato che il procedimento in questione è stato avviato nel luglio 2009 avendo come oggetto le modalità di assegnazione dei diritti di Serie A, e solo successivamente è stato esteso anche ai diritti di Serie B. Per tale motivo, un impegno riferito alla sola Serie B si collocherebbe fuori dall'ambito della primigenia istruttoria.

Nel merito, l'impegno a scomporre i diritti di Serie B per la piattaforma satellitare in tre pacchetti sarebbe addirittura controproducente. Al riguardo, Conto Tv ha argomentato che la negoziazione dei diritti di Serie B avviene

attualmente attraverso trattative private, che consentirebbero un reale (e non artificioso) incontro tra domanda e offerta. Invece, la scomposizione in pacchetti determinerebbe un ulteriore vantaggio per Sky. In ogni caso, viene sottolineato che tale impegno incide su diritti di valore sostanzialmente inferiore ai diritti satellitari per la Serie A.

35. Quanto all'impegno a sottoporre anticipatamente all'Autorità nuove Linee Guida dalla stagione 2012-2013, Conto Tv ha obiettato che non potrebbe considerarsi un vero e proprio impegno, dal momento che è la legge a imporre alla Lega Calcio la presentazione delle Linee Guida, come pure l'obbligo di "attenersi alle indicazioni" espresse dall'Autorità. Pertanto, tale impegno, oltre che ambiguo nella sua formulazione, sarebbe privo di valore giuridico.

36. Nel parere tecnico allegato alle osservazioni vengono illustrate le caratteristiche del mercato della *pay tv*, evidenziando in particolare le barriere all'accesso che lo contraddistinguono e le procedure di assegnazione dei diritti seguite in altri importanti Paesi europei. Le esperienze internazionali permetterebbero di ricavare l'importanza di creare molteplici pacchetti bilanciati come strumento per creare un ambiente in cui i vari *broadcaster* possono competere tra loro. Sarebbe così possibile, anche per operatori minori, partecipare alle aste ed eventualmente aggiudicarsi contenuti *premium* fondamentali per la crescita della propria base d'utenza. Ciò non determina una distorsione del mercato a detrimento dei *broadcaster* storici, dato che – se essi sono più efficienti grazie a rilevanti economie di scala ed esternalità di rete – avranno comunque interesse ad aggiudicarsi il maggior numero di pacchetti, per massimizzare i possibili benefici. Sulla base dei dati di ascolto degli incontri rilevati nella stagione 2008-2009, viene inoltre asserito che i diritti di Serie B, che si qualificano come riempitivi e non trainanti dell'offerta, non sarebbero in grado di generare quei flussi di clienti e pubblicità idonei a far materializzare una qualche forma di concorrenza nel mercato.

37. Anche Adiconsum ha rappresentato che gli impegni assunti dalla Lega Calcio sarebbero inidonei a far venir meno i profili di addebito contestati.

L'associazione ha fatto notare che le proposte modificative degli inviti ad offrire riguardano soltanto il Campionato di Serie B, lasciando invece invariata la situazione dei diritti per il Campionato di Serie A, laddove quest'ultimo ha un valore commerciale e un'appetibilità enormemente superiore al Campionato cadetto. Se la Lega Calcio ha ritenuto di modificare l'offerta per la Serie B

creando più pacchetti, ha argomentato Adiconsum, a maggior ragione avrebbe dovuto impegnarsi per la Serie A.

38. Restando immutate le caratteristiche della commercializzazione per i diritti di Serie A, non vi sarebbe alcun motivo per ritenere superate le contestazioni dell'Autorità. In tal modo, verrebbe compromessa la possibilità di scelta per i consumatori tra prodotti in concorrenza, soprattutto (ma non solo) sulla piattaforma satellitare, dove la diretta di tutti gli incontri di Serie A è destinata ad essere offerta da una sola impresa.

In proposito, l'associazione è dell'avviso che il fatto che i pacchetti di Serie A siano già stati assegnati non costituisca un'esimente, in quanto la legge non pone limiti temporali o sostanziali all'intervento sanzionatorio dell'Autorità laddove accerti un'infrazione alle norme concorrenziali.

39. Di tutt'altro avviso è Sky, la quale ha asserito che i provvedimenti di avvio e di ampliamento dell'istruttoria si fonderebbero su premesse erranee, poiché le procedure competitive condotte dalla Lega Calcio avrebbero garantito l'assegnazione dei diritti di Serie A a tre diversi operatori della *pay tv*, avrebbero assicurato una reale concorrenza nell'aggiudicazione dei diritti e avrebbero consentito anche a operatori diversi di acquisire altri diritti di trasmissione. La previsione di un unico pacchetto per la trasmissione di tutte le partite del Campionato, rispettivamente, di Serie A e di Serie B, risulterebbe pienamente conforme alla lettera e alla *ratio* del Decreto Legislativo n. 9/08, dal momento che esso vieta esclusivamente a un singolo operatore di acquistare in esclusiva i diritti di trasmissione dell'intero Campionato su tutte le piattaforme.

40. Sky Italia ha argomentato che spetta all'impresa che intenda partecipare a una gara adottare tutte le misure necessarie per la fornitura del servizio, non potendosi pretendere che la stazione appaltante calibri il bando di gara in funzione delle limitate capacità produttive o distributive di alcuni tra i potenziali fornitori. Nel caso di specie, Sky ritiene che qualsiasi aggiudicatario avrebbe avuto tutto il tempo necessario per acquisire i canali necessari alla diffusione contemporanea degli incontri del Campionato, oppure accedere – a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi – alla piattaforma satellitare Sky, nei termini previsti dagli impegni assunti nell'ambito della concentrazione *Newscorp/Telepiù*.

41. Quanto ai contenuti degli impegni sottoposti dalla Lega Calcio, Sky ha sostenuto che i diritti di Serie B sarebbero pienamente sostituibili con quelli di Serie A, in quanto appartenenti al medesimo mercato. Inoltre, ha ricordato che

nel procedimento A403 - *Lega Calcio – Chievo Verona*, l’Autorità ha rilevato che i diritti di Serie B costituiscono un veicolo decisivo per la promozione di canali emergenti. Pertanto, Sky ritiene che gli impegni siano pienamente coerenti con l’analisi concorrenziale svolta dall’Autorità e che qualsiasi impegno o intervento ulteriore sarebbe sproporzionato e inciderebbe indebitamente su diritti acquisiti da parte di terzi.

VII. LA REPLICA DELLA LEGA CALCIO

42. Con nota pervenuta in data 28 dicembre 2009 la Lega Calcio ha replicato alle osservazioni emerse ad esito del *market test* in relazione all’idoneità degli impegni presentati in data 17 novembre 2009 a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.

43. Relativamente alla propria legittimazione ad assumere impegni, la Lega Calcio ha precisato che tale potere le viene attribuito tanto dallo statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che demanda alla Lega Nazionale Professionisti l’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie (art. 49), quanto dal Decreto Legislativo n. 9/08, che attribuisce alla Lega Calcio, nella sua qualità di organizzatore della competizione, la contitolarità dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima.

44. Tali disposizioni e la circostanza che a nessun’altra associazione o lega, costituenda o già costituita, affilianda o già affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, è stata demandata l’organizzazione di campionati nazionali di serie A e di serie B, determinerebbero l’attuale titolarità in capo alla Lega Calcio dei diritti audiovisivi di cui al Decreto citato e la legittimazione a proporre impegni idonei a risolvere le criticità concorrenziali evidenziate nel presente procedimento.

45. Quanto alla sussistenza di diritti quesiti in capo ai soggetti assegnatari dei diritti televisivi relativi alla Serie A, la Lega Calcio ha ribadito l’esistenza di tali diritti in virtù dell’assegnazione ottenuta in data 28 luglio 2009 da Sky e R.T.I. ed in data 25 agosto 2009 da Dahlia. In particolare, la Lega ha rilevato come nella sezione 7 dell’invito ad offrire fosse esplicitamente chiarito che “*la presentazione di offerte ai sensi del presente invito comporta l’incondizionata accettazione e recepimento per relationem, nell’ambito di ciascuna offerta, di*

tutte le clausole e le previsioni in esso contenute”, ed ancora che “una volta che la Lega Calcio abbia accettato un’offerta, il relativo Contratto di Licenza si intende concluso, immediatamente in vigore e pienamente efficace tra proponente e Lega Calcio sulla base dell’offerta presentata e di tutti i termini e le previsioni contenuti nel presente Invito”.

46. L’aggiudicazione, dunque, ha comportato in capo ai tre assegnatari non solo l’automatica accettazione delle condizioni contrattuali previste dall’invito a offrire, ma anche la conclusione del contratto di licenza e l’immediata efficacia del medesimo. Ciò premesso, rileva la Lega, non vi sarebbe spazio per le obiezioni di Conto Tv relative alla mancata stipulazione dei contratti o alla presentazione di offerte condizionate.

47. Con riguardo all’intervento della Corte d’Appello sui diritti in causa, la Lega Calcio ha precisato che la natura cautelare di tale intervento non può dare luogo ad una pronuncia di accertamento definitiva né con riferimento alla validità della gara, né, a maggior ragione, con riguardo ai diritti acquisiti dagli aggiudicatari. Ciò posto, la Lega ha ribadito che la tutela dei diritti quesiti trova spazio sia nella dottrina che nella giurisprudenza civilistica anche con riferimento ai contratti, purché questi ultimi abbiano prodotto effetti definitivi all’atto della loro conclusione. La circostanza che i contratti di licenza abbiano già prodotto effetti definitivi appare, secondo la Lega, più che provata dalla parziale esecuzione dei medesimi, realizzata attraverso il versamento del corrispettivo dovuto da parte degli aggiudicatari.

48. In merito all’importanza dell’impegno a redigere nuove linee guida che disciplineranno l’assegnazione dei diritti relativi alla Serie A ed alla Serie B a decorrere dalla stagione sportiva 2012-2013, la Lega Calcio ha evidenziato di essersi vincolata ad anticipare di un anno la scadenza delle linee guida approvate dall’Autorità nel luglio del 2009, per allinearle al termine dei contratti di licenza oggetto della recente procedura competitiva. In tal modo, l’Autorità verrà coinvolta *ab initio* nella nuova procedura di assegnazione dei diritti audiovisivi e potrà verificare tempestivamente la piena attuazione delle indicazioni dalla stessa provenienti a valle della prima applicazione del Decreto Legislativo n. 9/08.

49. Infine, la Lega Calcio ha depositato un’analisi economica che, nel riproporre considerazioni analoghe a quelle di Sky, sostiene che la procedura di gara effettuata dalla Lega Calcio, poiché genera concorrenza tra piattaforme nella fornitura dei servizi di *pay tv*, sarebbe atta a produrre un’allocazione

efficiente dei diritti e consentirebbe alla Lega di raggiungere un risultato economico soddisfacente, evitando possibili accordi collusivi tesi alla divisione del mercato satellitare.

VIII. LE MODIFICHE ACCESSORIE APPORTATE AGLI IMPEGNI

50. Con comunicazione del 28 dicembre 2009 la Lega Calcio, alla luce dei commenti risultanti dal *market test* ed in risposta alle osservazioni formulate, ha proposto una modifica accessoria, di seguito sommariamente descritta, volta ad ampliare le possibilità di accesso al mercato dei diritti audiovisivi.

51. La Lega Calcio si impegna a proporre un pacchetto ulteriore rispetto a quelli precedentemente individuati, anch'esso destinato alla piattaforma satellite (Pacchetto D). Tale pacchetto conterrà i diritti di trasmissione a pagamento delle sintesi di tutti gli eventi del Campionato di Serie A. Le sintesi potranno avere la durata massima di 10 minuti per ciascun tempo e saranno trasmissibili via satellite in differita ed in forma esclusiva, salvo il concorrente esercizio dei medesimi diritti da parte del licenziatario del pacchetto *Platinum Live*, nelle seguenti fasce orarie:

a) dalle 17 alle 20 della domenica, per le gare disputate il sabato, la domenica o in unico giorno di gara con inizio fino alle h. 15, mai prima che siano decorsi 10 minuti dal fischio finale dell'ultima di tali gare o in sovrapposizione con un evento disputato con inizio dopo le ore 15;

b) non prima delle 23, per le gare disputate con inizio dopo le h. 15 la domenica o in altro giorno di gara e per le gare *sub a)*, mai prima che siano decorsi 10 minuti dal fischio finale dell'ultima delle gare della giornata di campionato o in sovrapposizione con un altro evento.

52. Qualunque diritto audiovisivo oggetto del Pacchetto D si esaurirà trascorse 48 ore dalle ore 17 della domenica o, nel caso di gare disputate in unico giorno di gara, dal fischio finale dell'ultima gara di tale giorno.

53. Qualora il Pacchetto D non dovesse essere assegnato mediante la procedura competitiva, la Lega Calcio si impegna a procedere alla trattativa privata. Nel caso in cui la procedura di vendita non avesse esito positivo, troverebbe conseguentemente applicazione la disciplina prevista dall'art. 19 delle linee guida (diritti invenduti) e dall'art. 6.4.1 dell'invito ad offrire pubblicato dalla Lega Calcio in data 3 settembre 2009 (esercizio dei diritti di licenza).

54. Ad avviso della Lega Calcio, la descritta modifica agli impegni risponde a quei rilievi del mercato in merito alla necessità di prevedere misure riguardanti anche il Campionato di Serie A, in quanto stimola ulteriormente la concorrenza infra-piattaforma auspicata dall’Autorità.

IX. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

55. Secondo quanto prospettato nel provvedimento di avvio, i pacchetti di diritti di Serie A offerti dalla Lega Calcio, avendo caratteristiche sostanzialmente ritagliate sulla capacità economica e trasmissiva dei principali operatori della *pay tv* in Italia, erano inadeguati a garantire lo svolgimento di una procedura effettivamente competitiva e suscettibili di condizionare l’allocazione dei diritti a tali soggetti, ostacolando l’ingresso e la crescita di altre imprese. La definizione di più pacchetti tra loro equilibrati in ciascuna piattaforma avrebbe invece potuto stimolare la competizione nell’acquisizione e nello sfruttamento dei diritti.

Come esplicitamente affermato nel provvedimento di avvio, ciò non avrebbe in ogni caso impedito che un unico operatore potesse aggiudicarsi tutti i pacchetti relativi alla propria piattaforma, dato che la previsione di diverse procedure competitive in relazione alle diverse piattaforme avrebbe comunque garantito l’assegnazione dei diritti a più operatori. Nel contempo, sarebbe stata però promossa un’effettiva concorrenza all’interno di ciascuna piattaforma, sia stimolando una più accesa competizione nella fase di acquisizione dei diritti, sia garantendo anche alle emittenti minori la possibilità di accedere a contenuti determinanti ai fini dell’affermazione e crescita nel mercato a valle della *pay tv*.

56. Nel provvedimento di estensione oggettiva dell’istruttoria l’Autorità ha rilevato che la riduzione del corrispettivo di assegnazione dei pacchetti di Serie A, in caso di acquisizione anche di pacchetti di Serie B, determinasse un ingiustificato vantaggio per i principali operatori del mercato della *pay tv* già assegnatari dei pacchetti relativi alle dirette di Serie A, con ciò ingessando la struttura del mercato e limitando le possibilità di ingresso e crescita di altri operatori.

57. Precisato il contenuto delle contestazioni mosse alla Lega Calcio e prima di procedere alla valutazione degli impegni ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 287/90, occorre evidenziare la legittimazione della Lega Calcio alla

formulazione e presentazione degli impegni stessi. Infatti, a prescindere dal perfezionamento di una eventuale scissione della Lega Calcio in due leghe distinte, allo stato attuale lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio assegna ad un unico soggetto, ovvero la Lega Calcio, l'organizzazione delle competizioni relative alla Serie A e alla Serie B. Tale determinazione, letta in combinato disposto con l'art. 9 del Decreto Legislativo n. 9/08, che assegna all'organizzatore della competizione la contitolarità dei diritti televisivi relativi alla medesima, esclude ogni dubbio circa la legittimazione della Lega Calcio a presentare impegni finalizzati a superare le criticità concorrenziali legate allo sfruttamento di tali diritti.

58. Ciò premesso, si ritiene che il complesso degli impegni presentati dalla Lega Calcio, in forza anche delle modifiche apportate – volte a rispondere alle osservazioni formulate nell'ambito del *market test* – sia idoneo a rimuovere i profili anticoncorrenziali sottesi al presente procedimento, per le motivazioni nel seguito riportate.

59. Gli impegni riguardanti la definizione di tre pacchetti di diritti per il Campionato di Serie B pongono le condizioni affinché si realizzi un'effettiva competizione nell'acquisizione di tali diritti, consentendo anche l'eventuale partecipazione di emittenti minori.

In proposito, si rileva che i diritti di Serie B, pur detenendo un valore commerciale sostanzialmente differente da quelli relativi alla Serie A, sono comunque in grado di completare l'offerta degli operatori già affermati e possono rappresentare un veicolo significativo per la promozione di canali emergenti.

La scomposizione dei diritti relativi al Campionato di Serie B in più pacchetti, unitamente all'eliminazione di condizioni economiche privilegiate per gli assegnatari dei diritti di Serie A, ridimensiona le capacità tecniche ed economiche necessarie per la predisposizione di un'offerta potenzialmente idonea all'aggiudicazione dei pacchetti. In tal modo, viene favorita la massima partecipazione alle procedure competitive, nonché lo sviluppo di una concorrenza infra-piattaforma.

60. Una più intensa concorrenza all'interno delle piattaforme, stimolata da una più accesa competizione nella fase di acquisizione dei diritti, è altresì sostenuta dalle modifiche apportate agli impegni a seguito del *market test*. Al riguardo, si ritiene che l'offerta di un pacchetto contenente estese sintesi degli incontri di Serie A – nella misura in cui permette la creazione di un prodotto televisivo

tempestivo rispetto alla conclusione delle gare, più completo rispetto agli *highlights* e suscettibile di essere opportunamente valorizzato – sia in grado di modificare in senso pro-concorrenziale le dinamiche del mercato. Si consideri, peraltro, che i diritti che compongono tale pacchetto non risultano appetibili per il principale operatore satellitare, che già li detiene nell’ambito del più ampio pacchetto aggiudicatosi, di talché il nuovo pacchetto appare effettivamente indirizzarsi a nuovi operatori.

61. L’integrazione degli impegni mediante l’introduzione di un pacchetto contenente diritti afferenti al Campionato di Serie A consente di superare le obiezioni espresse nel corso del *market test* in ordine alla necessità di non limitare le modifiche dell’offerta al solo Campionato di Serie B.

62. Infine, l’idoneità del complesso delle misure prospettate dalla Lega Calcio a superare le preoccupazioni concorrenziali va apprezzata anche alla luce dell’impegno a presentare nuove linee guida che disciplineranno l’assegnazione dei diritti relativi alla Serie A ed alla Serie B a decorrere dalla stagione sportiva 2012-2013, anticipando di un anno la scadenza delle attuali linee guida. In tal modo sarà possibile evitare che le prossime linee guida e i conseguenti inviti ad offrire ripropongano le criticità di carattere concorrenziale che hanno indotto l’Autorità ad avviare il presente procedimento; al tempo stesso, le indicazioni fornite dall’Autorità nel provvedimento di approvazione delle linee guida e nei provvedimenti di avvio ed estensione del presente procedimento con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti saranno attuate dalla Lega Calcio sin dalla fase di predisposizione delle prossime linee guida.

63. In definitiva, si ritiene che gli impegni complessivamente proposti dalla Lega Calcio siano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria, in quanto promuovono una più accesa competizione nella fase di acquisizione dei diritti e una maggiore concorrenza all’interno delle piattaforme, assicurando contestualmente l’osservanza delle indicazioni fornite dall’Autorità a valle della prima applicazione del Decreto Legislativo n. 9/08.

X. IL PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

64. In data 7 gennaio 2010 è stato inviato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, Agcom), lo schema di provvedimento di chiusura

del presente procedimento, deliberato in pari data dall'Autorità, ai fini dell'emanazione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della Legge 31 luglio 1997 n. 249.

65. Nella delibera, pervenuta in data 18 gennaio 2010, l'Agcom ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento in esame.

66. L'Agcom ha sostanzialmente condiviso la definizione del mercato rilevante e la valutazione sulla posizione dominante di Lega Calcio contenute nella bozza di provvedimento. Al riguardo, essa ha rilevato tra l'altro che gli eventi calcistici disputati su base regolare annuale non sono sostituibili con altri diritti televisivi, caratterizzati da una minore attrattività per i telespettatori, e che i Campionati di calcio di Serie A e B detengono una speciale attrattiva e caratteristiche di maggior certezza rispetto alle competizioni calcistiche internazionali su base regolare.

67. L'Agcom è dell'avviso che gli impegni presentati dalla Lega Calcio, tenuto conto anche delle integrazioni successive al *market test*, siano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. E' stato rilevato dall'Agcom che anche i diritti di Serie B, per quanto di valore commerciale sensibilmente inferiore a quelli di Serie A, costituiscono una risorsa importante per il sistema televisivo, di modo che l'impegno a suddividere il pacchetto *Platinum* di Serie B in tre distinti pacchetti appare presentare possibili conseguenze positive per la concorrenzialità nel sistema televisivo. Anche l'eliminazione della possibilità di fruire di una riduzione del corrispettivo per i pacchetti di Serie B per gli assegnatari dei diritti di Serie A opera nel senso di favorire l'ingresso e la progressiva affermazione di nuove emittenti.

68. A tali considerazioni si aggiunge che la modifica apportata agli impegni in seguito al *market test* assume rilievo decisivo come fattore di stimolo della concorrenza a valle, nella vendita di contenuti televisivi al pubblico. La previsione di un ulteriore pacchetto contenente le sintesi delle gare disputate da trasmettere in forma criptata su piattaforma satellitare, ha argomentato l'Agcom, appare idonea a contribuire allo sviluppo di una maggiore concorrenza sia intra-piattaforma che tra mezzi distributivi alternativi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Agcom ritiene che il numero e la natura dei pacchetti offerti dalla Lega Calcio appaiano coerenti con l'esigenza di favorire un adeguato processo concorrenziale nell'offerta di contenuti televisivi al pubblico attraverso le diverse piattaforme trasmissive.

69. In ordine, infine, all'impegno di trasmettere all'Autorità le nuove linee guida che disciplineranno l'assegnazione dei diritti a partire dalla stagione sportiva 2012-13, l'Agcom ha osservato che l'assunzione di tale impegno nei confronti dell'Autorità non può in alcun modo mutare la natura giuridica della fonte legislativa da cui discende l'obbligo di trasmettere le linee guida anche all'Agcom, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/08, sicché la trasmissione anticipata dovrà necessariamente avvenire in modo contestuale nei confronti di entrambe le Autorità affinché possano esprimersi ciascuna per i propri profili di competenza. L'Agcom ha ribadito l'esigenza che le modalità di vendita contemplate nelle nuove linee guida, anche in relazione ai criteri di articolazione dei pacchetti, riflettano la necessità di garantire condizioni di effettiva concorrenza fra gli operatori interessati, il cui rispetto non sia pregiudicato dall'avvenuta aggiudicazione dei diritti in questione.

70. In definitiva, si ritiene, anche alla luce delle considerazioni espresse dall'Agcom nel proprio parere, che gli impegni assunti dalla Lega Calcio risultino idonei a promuovere una maggiore concorrenza nella fase di acquisizione dei diritti e, quindi, a stimolare il confronto competitivo nel mercato a valle della *pay tv* sia tra le diverse piattaforme televisive, sia a livello intra-piattaforma.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla Lega Nazionale Professionisti, così come integrati in data 28 dicembre 2009, risultano idonei a far venire meno, nei termini sopra indicati, i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni per la Lega Nazionale Professionisti, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, infine, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di poter chiudere il procedimento avviato nei confronti della Lega Nazionale Professionisti senza accertare l'infrazione, ai sensi del medesimo articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

- a) di rendere obbligatori per la Lega Nazionale Professionisti gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;
- b) di chiudere il procedimento nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;
- c) che la Lega Nazionale Professionisti, entro il 30 marzo 2010 e in ogni caso a conclusione delle procedure per l'assegnazione di ciascuno dei pacchetti di diritti oggetto di impegni, informi tempestivamente e dettagliatamente l'Autorità delle azioni intraprese per dare esecuzione a ciascuno degli impegni assunti e dei relativi esiti, producendo tutta la documentazione pertinente.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà